

ti meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani e con la quale sono stati stanziati euro 6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 gennaio 2022, n. 853, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani»;

Vista la nota del 23 novembre 2022 del Presidente della Regione Siciliana – Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 dicembre 2022;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di

Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

23A00041

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2022.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), l'art. 16, comma 1 e l'art. 24, commi 1 e 3;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, prevedendo uno stanziamento di euro 36.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 10.900.000,00 alla Regione Emilia-Romagna, euro 4.200.000,00 alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 9.000.000,00 alla Regione Lombardia, euro 7.600.000,00 alla Regione Piemonte ed euro 4.800.000,00 alla Regione Veneto;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto, ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria prevedendo uno stanziamento di euro 2.800.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la suddetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto, ai territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, prevedendo uno stanziamento di euro 5.800.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale viene precisato che lo stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino meridionale,

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, prevedendo uno stanziamento pari ad euro 10.000.000,00, di cui euro 5.700.000,00 per la Regione Liguria ed euro 4.300.000,00 per la Regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2022, n. 906 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 luglio 2022, n. 909 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Umbria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2022, n. 916 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2022, n. 920 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati

a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale»;

Vista la nota del 16 dicembre 2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 16 dicembre 2022 del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 dicembre 2022 del Presidente della Regione Lombardia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2022 del Presidente della Regione Piemonte con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 16 dicembre 2022 del Presidente della Regione Veneto con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 17 novembre 2022 e del 19 dicembre 2022 del Presidente della Regione Umbria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 dicembre 2022 della Regione Lazio con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista le note del 6 dicembre e del 16 dicembre 2022 del Presidente della Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 13 e del 19 dicembre 2022 del Presidente della Regione Toscana con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che nel periodo gennaio 2022 - ottobre 2022, le regioni centrosettentrionali sono state quasi sempre interessate da anomalie pluviometriche negative, con parziali eccezioni spaziali e temporali, e che tali anomalie pluviometriche mensili hanno raggiunto in alcuni mesi valori dell'80-90% e che, complessivamente, nel periodo settembre 2021 - agosto 2022 vi sono state anomalie pluviometriche negative variabili dal 20% al 50% nelle regioni centro-settentrionali. Tale tendenza negativa ha trovato ulteriore conferma nelle regioni centro-settentrionali nel mese di novembre 2022;

Considerato che all'inizio della stagione autunno-inverno, lo «stock» idrico nivale nell'arco alpino mostra un *deficit* particolarmente marcato non solo rispetto alle medie 2011-2021, ma anche rispetto all'anno precedente con una conseguente molto probabile minore disponibilità di acqua liquida per i differenti comparti d'uso, a seguito della fusione primaverile;

Tenuto conto che da maggio ad ottobre 2022 sono state registrate anomalie mensili positive di temperatura dell'ordine mediamente di 2-3 °C, con valori massimi anche superiori a 5 °C;



Considerato altresì che i deflussi dei grandi fiumi sono ampiamente sotto la media storica di riferimento, nonché che l'acqua stoccata nei grandi laghi prealpini regolati (Maggiore, Como, Iseo, Garda), di importanza strategica per il comparto irriguo delle regioni settentrionali è generalmente inferiore rispetto alle medie storiche di riferimento;

Considerato, quindi, che i ridotti afflussi meteorici rilevati nei mesi autunnali del 2022 e nei mesi precedenti, unitamente alle ridotte risorse idriche disponibili e all'esiguo «stock» nivale, rendano probabile il protrarsi nell'anno 2023 delle condizioni di scarsità idrica rilevate nei mesi primaverili ed estivi nelle regioni centro-settentrionali;

Considerato altresì che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Considerato che anche il territorio della regione Marche è stato interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche nel corso dell'anno 2022 e dall'incremento anomalo delle temperature che ha determinato anche in tali aree del territorio nazionale una rilevante riduzione della disponibilità idrica;

Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccità ha provocato una situazione di grave deficit idrico anche nei territori ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al territorio della Regione Marche;

Considerato, altresì, che nel territorio della sopraindicata regione si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica anche in considerazione delle elevate temperature rilevate della passata stagione estiva che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo;

Ritenuto, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico hanno contribuito ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto;

Viste le note della Regione Marche dell'8 luglio 2022, dell'11 agosto 2022, del 16 settembre 2022 e del 17 novembre 2022 con le quali è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per deficit idrico;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Marche;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito della crisi idrica in atto;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), dall'art. 16, comma 1, secondo periodo e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione dello stato di emergenza al territorio della Regione Marche;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 dicembre 2022;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dello stato di emergenza

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana.

Art. 2.

Estensione alla Regione Marche

1. A sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono altresì estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche.

2. Per l'attuazione degli interventi derivanti dal comma 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi relativi al comma 2, di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di complessivi euro 965.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

23A00042

